

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 DI**

**MARCEGAGLIA INVESTMENTS SRL**

**PARTE SPECIALE**

*Adottato dal CdA di MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.r.l.  
con delibera del 13 gennaio 2025*

## INDICE

SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO.....	3
1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II) .....	3
1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro .....	5
1.3 Focus sulla metodologia di <i>Risk Analysis</i> .....	7
1.4 I servizi <i>Corporate</i> .....	8
1.4.1 Il Contratto Corporate Services tra MRC Investments e Marcegaglia Holding.....	8
1.5 Dei singoli Reati .....	10
1.6 I Reati rilevanti.....	11
1.6.1 Reati contro con la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.lgs. 231/2001) .....	11
1.6.2 Reati societari (art. 25 <i>ter</i> D.lgs. 231/2001) .....	13
1.6.3 Reati tributari (art. 25 <i>quinquiesdecies</i> D.lgs. 231 / 2001).....	19
Sezione	II
ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001	-
.....	25
2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 .....	25
2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione .....	27
2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari .....	31
2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari .....	40

## PARTE SPECIALE

### SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO

#### 1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)

Nella redazione del presente Modello si è analizzato il “rischio di gestione” proprio dell’organizzazione aziendale tenendo conto dei “principi generali al *Management*” che sono stati definiti dalla Guardia di Finanza, nel prosieguo anche solo “GdF”, con circolare n. 83607/2012<sup>1</sup>.

Secondo le indicazioni della GdF il governo dell’azienda si basa sui seguenti elementi principali:

- obiettivi;
- rischi;
- controlli.

Di seguito vengono analizzati detti elementi.

La finalità principale del sistema di controllo interno è quella di assicurare il raggiungimento di obiettivi che siano identificati dalla società, nonché condivisi da tutta l’organizzazione aziendale.

Gli **obiettivi** possono essere strategici, operativi, di *reporting* e di conformità, come meglio descritti nella tabella esplicativa che segue.

Ogni società deve affrontare dei rischi di diversa natura ed ad ogni livello dell’organizzazione.

Il **rischio** deve essere inteso quale elemento sfavorevole che può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali dei quali, quelli riferiti alle leggi e regolamenti ex D.Lgs 231/2001, ne costituiscono una parte<sup>2</sup>: quella che rilevante.

Nessuna società potrà azzerare totalmente il rischio, nell’accezione sopra definita, tuttavia ciascun rischio può essere “gestito” in modo da non compromettere l’operatività aziendale ed il raggiungimento di determinati obiettivi.

Il CdA deve essere consapevole di quali sono i rischi che minacciano l’organizzazione societaria e determinare di conseguenza il livello di rischio considerato “accettabile”,

---

<sup>1</sup> Circolare che ha trattato diffusamente la composizione del Modello ex D.lgs. 231/2001 dedicando alla stessa il Volume III, che così recita a pagina 76: “Ai fini dell’elaborazione dei Modelli, che devono essere costruiti secondo uno schema che riprenda i processi di risk assessment e risk management normalmente attuati nelle imprese, la relazione illustrativa evidenzia come la normativa preveda una maggior tipizzazione dei modelli validi per i vertici, come risulta dal disposto dell’art. 6, comma 2, che tratteggia un modello ben strutturato, con un contenuto minimo obbligatorio e non derogabile”.

<sup>2</sup> Cfr. Documento CoSO II (ERM).

impegnandosi a mantenerlo tale a mezzo di azioni mirate di *Risk Management*.

Gli elementi che caratterizzano il rischio sono la “probabilità” del verificarsi dell’evento e il relativo “impatto” che l’evento dannoso può avere sull’organizzazione.

Tali elementi consentono di identificare quali rischi sono significativi per l’azienda, e perciò devono essere presi in considerazione, e quali, invece, hanno una rilevanza minore e possono essere trascurati.

Il Documento CoSO Report II è un esempio di come sono stati catalogati i vari rischi aziendali che sono strettamente collegati agli obiettivi di ciascuna società.

Infine, in relazione al **controllo** la GdF nella propria circolare lo individua come strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi che l’organizzazione societaria si è prefissata.

Il controllo inoltre elimina o riduce le conseguenze del rischio, rileva il rischio e segnala l’esigenza di un’azione correttiva.

Il controllo può essere svolto in due momenti: dopo aver posto in essere l’azione e, quindi, si ha un controllo rivelatore o prima di porre in essere l’azione e, quindi, si ha un controllo preventivo.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di quanto sopra esposto.

<b><u>OBIETTIVI</u></b>	<b><u>Strategici</u></b> Allineati alla <i>mission</i> aziendale: come l'azienda si adopera per creare valore per i propri <i>stakeholders</i>	<b><u>Operativi</u></b> Riguardano l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali: la <i>performance</i> aziendale e la sostenibilità dell'attività produttiva	<b><u>Di Reporting</u></b> Consistono nel rilascio di informazioni accurate e complete con i fini perseguiti	<b><u>Conformità</u></b> Le attività devono essere condotte nel rispetto della legge, del Modello e del Codice Etico
<b><u>ERM -Rischi</u></b> Individua otto componenti del sistema di controllo	<b><u>Ambiente interno</u></b> Il Consiglio di Amministrazione determina il livello di accettabilità del rischio	<b><u>Definizione</u></b> Consiste nella determinazione degli obiettivi prima di individuare elementi che ne pregiudicano il conseguimento	<b><u>Eventi</u></b> Debbono essere identificati quelli che possono avere impatto sull'azienda	<b><u>Valutazione dei rischi</u></b> È l'attività di analisi e gestione dei rischi collegati agli obiettivi
	<b><u>Risposta al rischio</u></b> Il Consiglio di Amministrazione seleziona una serie di azioni per consentire che il rischio possa essere mantenuti ad un livello accettabile	<b><u>Attività di controllo</u></b> Consiste nell'implementazione di procedure e politiche a che le risposte al rischio siano efficaci	<b><u>Informazioni e comunicazioni</u></b> Le notizie devono essere pertinenti affinché i destinatari delle stesse adempiano alle proprie responsabilità	<b><u>Monitoraggio</u></b> L'intero processo va monitorato e, se del caso, modificato
<b><u>Controlli</u></b>	<b><u>Controllo rivelatore</u></b> Dopo aver posto in essere l'azione	<b><u>Controllo preventivo</u></b> Prima di porre in essere l'azione		

Per poter individuare i processi e le attività per i quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001 occorre procedere ad un'attenta analisi del contesto aziendale e ad una "mappatura dei rischi-reato" c.d. *Risk Assessment*.

Nell'ambito di questa analisi, come indicato, sono stati identificati i soggetti responsabili dei processi e delle attività potenzialmente a rischio ed effettuare delle interviste di dettaglio con l'obiettivo di delineare un quadro completo della realtà aziendale.

Nel paragrafo successivo viene esposta la metodologia utilizzata a tal fine nella redazione del presente Modello.

## 1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro

Tenendo anche conto delle linee guida elaborate da Confindustria, Associazione di categoria cui aderisce MRC Investments, si è provveduto a costruire ed a sviluppare un Modello di organizzazione orientato attorno alle concrete situazioni che connotano l'attività operativa dell'azienda, ossia a tutte le reali attività e strutture organizzative della società - e perciò ai reali "rischi di reato" prospettabili in relazione ad esse -, avuto appunto riguardo a tutte le specificità di ogni settore di attività e ad ogni singola ipotesi di reato identificata dal D.lgs. 231/2001. Si è, cioè, "ritagliato" il Modello organizzativo, più

che rispetto a principi generali e astratti, attorno alle dette concrete situazioni e strutture organizzative, e quindi in base ai rischi di reato prospettabili in relazione ad esse, avuto riguardo a tutte le loro specificità.

A tale scopo, la predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della tracciabilità e della verificabilità di tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'attività societaria, in modo tale da consentire un controllo effettivo sulla stessa, nonché la coerenza con i precetti del D.lgs. 231/2001.

*I fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale*

In primo luogo, l'elaborazione del presente Modello ha preso le mosse dalla raccolta e valutazione di tutta la documentazione ufficiale, disponibile presso la società, e relativa a:

- organigramma della società e di Gruppo;
- statuto societario;
- deleghe e procure, altri documenti societari, contabili e bilancistici;
- contrattualistica rilevante;
- ogni altra informazione rilevante.

Siffatti documenti sono stati, quindi, esaminati al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze, funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nella fase seguente.

*II fase: identificazione delle attività a rischio*

Successivamente, si è proceduto all'individuazione di tutte le attività di MRC Investments, prendendo le mosse da un meticoloso lavoro di mappatura delle singole operazioni svolte dalla stessa, svolto intervistando i soggetti apicali che hanno un ruolo significativo nelle aree a rischio potenziale di Reato. Ogni singola attività è stata analizzata in dettaglio, al fine di verificarne sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative e la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza, per ciascuna di esse, di uno specifico rischio di commissione delle ipotesi di reato indicate dal D.lgs. 231/2001.

In particolare, le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 sono state identificate mediante un'analisi delle varie procedure, nonché attraverso interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale, condotte al fine di favorire le migliori conoscenze in relazione all'attività della società. Per ciascuna attività, si è poi provveduto ad indicare le specifiche ragioni di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.

*III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio*

Per le aree a rischio si è poi richiesto al soggetto responsabile della gestione delle attività di

volta in volta identificate, di illustrare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti e idonei a prevenire il rischio individuato.

#### *IV fase: gap analysis*

La situazione di rischio e dei relativi presidi, emersa da quanto sopra, è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.lgs. 231/2001, al fine di individuare le eventuali lacune e carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a proporre, con l'accordo del CdA, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole già presenti.

#### *V fase: definizione dei protocolli*

Per ciascuna funzione in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è definito uno o più protocolli di decisione e gestione, contenenti la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha contribuito ad individuare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione. Ciascuno di siffatti protocolli di decisione e gestione dovrà essere formalmente recepito da MRC Investments, rendendo ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con le regole previste dal Codice Etico che la società adotta ed applica, il quale rappresenta uno strumento fondamentale per esprimere quei principi di deontologia aziendale che Marcegaglia riconosce come propri e sui quali fonda una sana, trasparente e corretta gestione delle attività compiute da tutti i dipendenti e da tutti i soggetti afferenti alla Società.

### **1.3 Focus sulla metodologia di Risk Analysis**

La società ha elaborato una tabella di Analisi del Rischio che è stata redatta sulla base di una precisa metodologia esplicita in un separato documento allegato al presente Modello. Dopo l'analisi effettuata per singolo sito, i risultati della predetta analisi sono stati riportati nella tabella di *Risk Analysis* complessiva nella quale, per ciascun reato sensibile, è stato riportato il valore di *Ipr* – Indice di priorità del rischio – risultato più alto tra tutti gli stabilimenti della società.

La metodologia di Analisi applicata, esposta in maniera più approfondita all'interno dell'allegato documento di **Metodologia di Risk Analysis**, si basa sull'applicazione dei principi analitici FMEA. Si tratta di un approccio asseverato e consolidato, che tiene in considerazione tanto i principi di cui alla norme internazionali UNI CEI EN IEC 31010:2019 (Gestione del rischio – Tecniche di valutazione del rischio) ed allo standard tecnico IEC 60812:2018 (*Failure Modes and Effects Analysis*), quanto i criteri di valutazione elaborati all'interno delle "Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della

*commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 septies del D.lgs. 231/01*” elaborate e pubblicate da INAIL. La metodologia impiegata ha consentito di identificare il livello di rischio correlato a ciascuna specifica fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01, ma anche di individuare formalmente il grado di incidenza del rischio, per ciascuna categoria di reato, in rapporto alle singole aree operative. Tale ultima valutazione è confluita in una separata tabella, che pone in evidenza il grado di incidenza del rischio nelle specifiche aree operative della Società.

In relazione alle attività operative realizzate nelle strutture della Società, è stato valutato il grado di rischio di ciascun reato rilevante ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#), risultato sensibile ovvero presentante valore di rischio che abbia conseguito un valore di *Ipr* quanto meno “**Medio**” (valore superiore a 50).

Dopo l’analisi effettuata, i risultati sono stati riportati nella tabella di [Risk Analysis](#) complessiva nella quale, per ciascun reato sensibile, è stato riportato il valore di *Ipr* - Indice di priorità del rischio.

#### **1.4 I servizi Corporate**

L’attuale organizzazione del Gruppo Marcegaglia ha reso necessario per il Gruppo sviluppare e centralizzare in MRC Holding, altra società holding del Gruppo, alcuni Servizi al fine di fornire alle società consociate alcuni servizi *Corporate*, con lo scopo di ottimizzare le risorse e di incrementare le sinergie tra le medesime società e per mantenere un efficiente coordinamento tra le stesse.

##### **1.4.1 Il Contratto Corporate Services tra MRC Investments e Marcegaglia Holding**

La Società, come detto, affida la gestione e l’esecuzione di alcune attività a MRC Holding, attraverso la conclusione di un contratto denominato Contratto Corporate Services, nel quale MRC Investments è definita quale “Beneficiario” mentre Holding è definita quale “Service Provider”.

Tuttavia resta inteso che il CdA di MRC Investments non è esonerato dalle proprie responsabilità di controllo sulla correttezza ai sensi del D.lgs. 231/2001 dell’operato del Service Provider.

Il CdA della Società ha stabilito:

- quali attività possono essere oggetto del Contratto Corporate Services;
- ogni informazione da richiedere al Service Provider ovvero la documentazione attestante la regolarità fiscale, contributiva e normativa nel trattamento dei propri dipendenti.

Il Contratto Corporate Services prevede tra l’altro:

- in modo chiaro l’elenco dei Servizi che il Service Provider eseguirà in favore del Beneficiario, le modalità di esecuzione degli stessi ed il relativo corrispettivo;
- che il Service Provider renda i Servizi nel rispetto dei criteri, metodologie, procedure e formalità impiegate dallo stesso Service Provider nell’esercizio della



propria impresa che il Beneficiario conosce ed accetta. A seguito delle preliminari verifiche effettuate in sede di *due diligence* le procedure adottate dal Service Provider sono risultate conformi a quelle implementate nell'organizzazione del Beneficiario;

- che il Service Provider informi tempestivamente la Società di qualsiasi circostanza o fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire il Servizio in conformità alla normativa vigente ed in maniera efficiente ed efficace;
- che il Contratto Corporate Services non possa essere oggetto di sub-cessione senza il consenso della società;
- le sanzioni previste nel caso di violazione di quanto previsto nel presente contratto.

In materia di responsabilità amministrativa degli enti ed al fine di definire i limiti di responsabilità della stessa è, inoltre previsto contrattualmente che MRC Investments e Holding si danno reciprocamente atto di:

- avere ciascuna società adottato un Modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 e
- monitorare ed aggiornare il proprio Modello Organizzativo tenendo in considerazione le novelle legislative sul tema ed organizzative, ai fini di una efficace tutela delle rispettive società.

MRC Investments e Holding si impegnano l'una nei confronti dell'altra al rispetto più rigoroso dei singoli Modelli con particolare riguardo alle sezioni di detti Modelli che si rapportano con le Aree organizzative nel cui contesto detti Servizi vengono resi. Le società si impegnano, altresì, a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni manifestatesi nel proprio contesto organizzativo, con specifico riguardo a quelle aventi attinenza con il contratto in questione.

Le società si impegnano, altresì, a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni manifestatesi nel proprio contesto organizzativo, con specifico riguardo a quelle aventi attinenza con il contratto in questione.

Più in generale, le società si impegnano, nell'espletamento dei Servizi, ad astenersi da comportamenti e condotte che possano, in qualsiasi modo, integrare fattispecie di Reato.

A presidio di ogni eventuale rischio di commissione dei Reati è contrattualmente previsto che siano tenute riunioni periodiche tra i rappresentanti delle società contraenti al fine di verificare l'andamento dei Servizi forniti dal *Service Provider* e l'esecuzione in generale del presente contratto.

Inoltre, è istituito il regolare controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza che potrà verificare l'esatto adempimento di quanto previsto nel Contratto *Corporate Services*, precisando che i componenti dell'OdV delle due società sono in parte coincidenti: questo garantirà la massima efficacia del controllo sullo svolgimento dei Servizi resi, garantendo la più ampia base informativa.

## 1.5 Dei singoli Reati

Il presente paragrafo ed i successivi di codesta sezione costituiscono un approfondimento giuridico sulle fattispecie risultate rilevanti all'esito dell'analisi dei rischi.

Per semplicità di trattazione, verranno illustrati i processi a rischio nella successiva sezione, sempre in relazione ai Reati qui analizzati.

Dall'analisi dei rischi effettuata in MRC Investments ai fini del D.lgs. 231/2001 con le modalità di cui sopra, la cui documentazione è custodita a cura dell'OdV, è emerso che le fattispecie di reato il cui rischio di commissione è risultato rilevante sono:

- reati contro la P.A. *ex art. 25 D.lgs. 231/2001*;
- reati societari *ex art. 25 ter D.lgs. 231/2001*;
- reati tributari *ex art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001*.

Solo per le predette categorie di Reati si è proceduto ad un loro approfondimento e ad una redazione di specifiche procedure nella presente parte speciale volte a prevenire la commissione dei reati in parola.

Le seguenti tipologie di reato previste dal D.lgs. 231/2001 hanno presentato un livello di rischio residuo:

- reati commessi attraverso erogazioni pubbliche *ex art. 24 D.lgs. 231/2001*;
- reati in materia di ricettazione e riciclaggio *ex art. 25 octies D.lgs. 231/2001*;
- reati di criminalità informatica e di illecito trattamento dei dati *ex art. 24 bis D.lgs. 231/2001*;
- delitti contro l'industria e commercio *ex art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/2001*
  - reati contro la personalità individuale *ex art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001*;
  - reati di *market abuse* *ex art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001*;
  - reati contro la vita e l'incolumità individuale con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro *ex art. 25 septies D.lgs. 231/2001*;
  - reati di falso nummario *ex art. 25 bis D.lgs. 231/2001*;
  - reati di induzione a rendere o a non rendere dichiarazioni mendaci innanzi all'autorità giudiziaria *ex art. 25 decies D.lgs. 231/2001*;
  - reati ambientali *ex art. 25 undecies D.lgs. 231/2001*;
  - reati in materia di assunzione di cittadini provenienti da paesi terzi il cui soggiorno è irregolare *ex art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001*.
  - reati di contrabbando *ex art. 25 sexiesdecies D.lgs. 231/2001*;
  - reati contro il patrimonio culturale *ex art. 25 septiesdecies D.lgs. 231/2001*;
  - riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici *ex art. duodevicies D.lgs. 231/2001*.

Per quanto concerne, infine, le residue categorie di reati previste dal D.lgs. 231/2001,

queste presentano un livello di rischio **meramente teorico**:

- reato di mutilazione degli organi genitali femminili *ex art. 24 quater.1 D.lgs. 231/2001*;
- reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico *ex art. 25 quater D.lgs. 231/2001*;
- reati in materia di criminalità organizzata e reati transnazionali *ex art. 25 quater D.lgs. 231/2001 e Legge 146/2006* *231/2001*;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti *ex art. 25 octies.1 D.lgs. 231/2001*;
- reati di razzismo e xenofobia *ex art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001*;
- frodi sportive ed esercizio abusivo di gioco e scommessa *ex art. 25 quaterdecies D.lgs. 231/2001*.

Con riguardo a dette categorie di reato risultate come residue e teoriche non si procederà, dunque, a svolgere un approfondimento né dal punto di vista giuridico, né per quanto concerne l'individuazione dei processi sensibili e dei conseguenti presidi preventivi. Ai fini di prevenzione della verifica di tali reati si reputa sufficiente il rispetto del Codice Etico adottato dalla Società.

## **1.6 I Reati rilevanti**

### **1.6.1 Reati contro con la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.lgs. 231/2001)**

Di seguito vengono descritte le fattispecie potenzialmente più significative richiamate nel D.lgs. 231/2001 dall'art. 25, corredate da qualche esempio di comportamenti vietati da tali norme.

Questa categoria di reati, non risulta particolarmente significativa per la realtà di MRC Investments, tuttavia, è oggetto di analisi per quelle residue aree di attività, per le quali il personale afferente alla Società può venire in contatto con la P.A.

L'art. 25 del [D.lgs. 231/01](#) individua un novero di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con la [Pubblica Amministrazione](#).

È opportuno, anzitutto, che il Modello li indichi e ne specifichi l'ambito applicativo a tutti i propri [destinatari](#).

Prima di passare all'analisi delle singole fattispecie di reato, occorre chiarire cosa si intende per "[pubblico ufficiale](#)" e "[incaricato di pubblico servizio](#)".

Gran parte delle fattispecie elencate nell'art. 25 [D.lgs. 231/2001](#) sono configurabili come reati "propri", in quanto possono essere commessi unicamente da soggetti dotati della qualifica di "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio". È tuttavia possibile che un soggetto afferente all'ente possa concorrere come esterno nella commissione del reato proprio, così aprendo anche a possibili profili di responsabilità dell'ente per l'illecito contestato, sempre e comunque qualora sia possibile rinvenire un interesse ed un

vantaggio in capo al medesimo.

### Pubblico Ufficiale

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa formando o correndo a formare la volontà sovrana dello Stato o di un altro Ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive).

### Incaricato di pubblico servizio

Deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e prestazione di opera meramente materiale.

Al riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata, ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'ente per il quale il soggetto presta la propria opera.

In altri termini, la qualifica di [pubblico ufficiale](#) o di [incaricato di pubblico servizio](#) può attribuirsi non solo ad esponenti di enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell'interesse della collettività.

Di seguito vengono esposte le fattispecie di reato richiamate dal [D.lgs. 231/2001](#) che, all'esito delle attività di analisi del rischio, sono emerse come rilevanti per [MRC Investments](#).

#### **a) Art. 317 c.p. Concussione**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere a lui o ad un terzo denaro o altra utilità.

Detta ipotesi di reato comporta da parte dell'agente un comportamento di costrizione nei confronti del privato. A seguito dell'introduzione della Legge n. 69 del 27 maggio 2015 il reato di concussione può essere commesso anche dall'incaricato di pubblico servizio.

#### **b) Artt. 318, 319, 319 *quater* e 320 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale italiano o estero riceva o accetti la promessa per sé o per altri, di una somma di denaro o di altre utilità non

dovute, per compiere, omettere o ritardare (o aver compiuto, aver omesso o aver ritardato) atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio: un pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo, su un piano paritetico, finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, vedendo coartata la propria autonoma capacità decisionale.

Esempio: un soggetto, anche esterno, riconducibile a Marcegaglia offre una somma di danaro ad un funzionario per ottenere il rapido rilascio di un'autorizzazione.

#### **c) Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzata.

In tali casi, scatta comunque la responsabilità dell'ente di appartenenza del privato che ha tentato di corrompere il soggetto dotato di qualifica pubblicistica.

#### **1.6.2 Reati societari (art. 25 *ter* D.lgs. 231/2001)**

Le attività amministrativa e contabile possono concorrere nella realizzazione delle fattispecie rilevanti in parola.

Infatti, l'articolo 25 *ter*, comma 1, D.lgs. 231/2001, introdotto dall'articolo 3 del D.lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, dispone che: *"...se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano..."* le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

Il richiamo dei reati societari, così definito, determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, poiché:

- alcuni reati, come più avanti si preciserà, ben difficilmente possono essere *"commessi nell'interesse della società"*;
- altre fattispecie sono caratterizzate dalla presenza di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli

enti, circoscrivendo il novero dei possibili soggetti attivi dei reati societari a: amministratori, direttori generali o dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. Viene dunque limitato l'ambito di applicabilità di alcune tra le fattispecie di cui alla presente categoria (i.e. per i reati comuni). Di talché, in alcuni casi, la responsabilità viene persino esclusa (è il caso dei reati propri, realizzabili da soggetti diversi da quelli ricordati).

Per praticità analitica, nella presente sede i reati societari verranno suddivisi nelle seguenti tre categorie, che propongono una distinzione attuata sulla base dell'interesse protetto dalle singole norme:

#### 1. *Le falsità*<sup>3</sup>

- artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c. False comunicazioni sociali.
- art. 27 D.lgs. 39/2010 (*ex* art. 2624 c.c.) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione (concorso in).

#### 2. *La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio*

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante.
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori.
- art. 2629 *bis* c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

#### 3. *Altri illeciti*

- art. 29 D.lgs. 39/2010 (*ex* art. 2625 c.c. Impedito controllo).
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.
- art. 2635-*bis* c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.

---

<sup>3</sup> Si da conto delle incertezze circa l'applicabilità del reato c.d. di "*falso in prospetto*". La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la precedente fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. e contestualmente ha inserito il reato di "*falso in prospetto*" all'interno del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173 *bis*). In seguito alla citata traslazione, per parte della dottrina, il reato in questione non sarebbe più considerabile quale illecito presupposto alla responsabilità amministrativa degli enti. Per altri, prudenzialmente, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/01; le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "*false comunicazioni sociali*" di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli. In ogni caso, i presidi proposti nel modello per gli artt. 2621 e 2622 c.c. valgono altresì per il reato in questione.

- art. 2637 c.c. Aggiotaggio.
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
- art. 54 D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

Alcune brevi note devono essere spese per il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) che ha riformulato il reato di corruzione tra privati *ex art. 2635 c.c.*

Detto Decreto inoltre ha introdotto il reato di istigazione alla corruzione *ex art. 2635 bis c.c.*: *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.* Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c. riguarda i casi di "sollecitazione non accolta" e di "offerta non accettata". Il D.lgs. n. 38/2017 ha inoltre introdotto un articolo relativo alle pene accessorie (art. 2635 *ter* c.p.) che di seguito si riporta: La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma. Il D.lgs. 38/2017 ha comportato una modifica dell'art. 25 *ter*, comma 1, lettera s-bis) del D.lgs. 231/2001 in relazione alle sanzioni per l'ente nel caso di commessi reati di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635 *bis* c.c., prevedendo nel caso di corruzione tra privati la sanzione pecuniaria va da quattrocento a seicento quote (prima da 200 a 400 quote) nei casi di istigazione alla corruzione *ex art. 2635 bis c.c.* la sanzione va da duecento a quattrocento quote. In tali ipotesi di reato sono previste anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto.

Da ultimo, il D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 ha modificato l'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/01, inserendo il nuovo reato presupposto di "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare", punito con la sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.

I reati ricompresi nella categoria esaminata – per la cui analitica descrizione si rinvia all'Elenco Reati, documento allegato e parte integrante del presente Modello – sono connotati da un indice di rischio medio in MRC Investments, correlato all'ordinario rischio caratterizzante la gestione delle comunicazioni sociali, della loro corretta predisposizione e trasparente diffusione, nonché ai rischi correlati alla possibile verifica di fatti di corruzione tra privati. Si ribadisce che l'indice di rischio di commissione di tutti i reati societari è determinato, per ciascuna funzione aziendale, nella Tabella di *Risk Analysis*, allegata al presente Modello.

Assumono rilievo, in particolare:

- **Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali**
- **Art 2621 *bis* c.c. - Fatti di lieve entità**

La presente fattispecie di reato si perfeziona tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, idonei ad indurre in errore i destinatari della comunicazione afferente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; e ciò con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico. È altresì penalmente rilevante l'omissione della condivisione di informazioni sulla situazione economico-patrimoniale la cui comunicazione sia imposta dalla legge, purché detta omissione sia fondata sul medesimo proposito criminoso di carattere ingannatorio.

Congiuntamente ai suddetti requisiti, affinché il reato ivi esaminato possa dirsi consumato, debbono naturalmente ricorrere anche le seguenti condizioni:

- la condotta deve essere posta in essere dall'autore, persona fisica, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l'intenzione di ingannare i soci o qualsivoglia destinatario delle comunicazioni sociali che sia interessato ad ottenere una rappresentazione chiara e trasparente delle condizioni economico-patrimoniali dell'ente;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Si noti che, ai fini definitivi:

- per "bilanci" si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato (ove presente), il bilancio straordinario, il bilancio di sostenibilità (ove la società sia obbligata a predisporlo ai sensi di legge);
- per "relazioni" si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- per "altre comunicazioni sociali" devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Si precisa che l'articolo 25 *ter* del Decreto ha subito una revisione normativa a seguito dell'introduzione della L. 69/2015. In particolare, la novella ha modificato la prima parte della disposizione, come di seguito specificato:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;



- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 *bis* del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- d) abrogato.

Esempio di condotta rilevante: l'Amministratore Delegato iscrive in bilancio un ammontare di crediti superiore rispetto a quelli effettivamente vantati dalla Società, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale, ovvero allo scopo di ingenerare un falso affidamento del mercato e degli investitori rispetto alla solidità economico-patrimoniale dell'ente.

**- Art. 27 D.lgs. 39/2010 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, così come l'abrogato art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione**

Appare difficile l'applicabilità della fattispecie vigente (così come, per condotte pregresse di quella ora abrogata). In ogni caso, il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. In forza dell'effetto operato dal richiamo dei reati societari da parte dell'articolo 25 *ter* D.lgs. 231/2001 (inteso in senso prudenziale, come anzidetto), trattandosi di un reato proprio di un soggetto diverso da quelli per i quali è configurabile la responsabilità in capo all'ente, deve escludersi o confinarsi all'ipotesi residuale di concorso eventuale (ai sensi dell'articolo 110 c.p.), da parte dei soggetti qualificati dallo stesso comma 1 dell'articolo 25 *ter*: amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza.

**- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve**

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra

pertanto gli estremi dell'illegitimale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

**- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante**

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che il reato è estinto se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

La fattispecie in esame assume rilievo per la società solo per la parte riguardante l'astratta ipotesi di acquisto di quote della controllante.

Anche tale ipotesi di reato può essere commessa solamente da soggetti dotati della qualifica soggettiva di amministratore di società.

Questo reato è stato considerato a basso rischio.

**- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale**

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

È opportuno ricordare che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

**- Art. 29 D.lgs. 39/2010 Impedito controllo, già art. 2625 c.c. Impedito controllo** - Queste ipotesi di reato, qui richiamate in via prudenziale come sopra ricordato, che sanzionano le condotte di impedito controllo nei confronti di soci, organi sociali e società di revisione, configurano un c.d. "*reato proprio*", che può cioè essere commesso solamente da soggetti

dotati di una determinata qualifica soggettiva indicata dalla norma incriminatrice. In questo caso si tratta della qualifica di amministratore della società (ai sensi dell'art. 2380 bis c.c.).

Specificamente consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri artifici idonei, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- accanto all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

Esempio: Uno degli amministratori di MRC Investments tiene una condotta non corretta e non trasparente in relazione ad una richiesta specifica da parte del Sindaco Unico della stessa società, in ordine al rispetto da parte della medesima di una determinata normativa.

#### **- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati**

Detta fattispecie di reato si realizza qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionano nocumento alla società.

La pena consiste nella reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma del citato articolo.

#### **- Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati**

Per il testo della norma in esame si rinvia all'Elenco Reati, parte integrante del presente Modello. Anche questa norma è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017.

Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c. riguarda i casi di "sollecitazione non accolta" e di "offerta non accettata".

### **1.6.3 Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* D.lgs. 231 / 2001)**

Tramite la conversione del decreto fiscale avvenuta con la Legge 157/2019 è stato introdotto l'art. 25 *quinquiesdecies* nel D.lgs. n. 231 del 2001 così includendo nell'elenco dei

reati rilevanti alcuni reati tributari previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000 (2, 3, 8, 10 e 11 D.lgs. n. 74/2000). L'elenco dei reati tributari rilevanti ai sensi della responsabilità degli enti è stato successivamente ampliato, e ciò per effetto dell'attuazione della Direttiva UE 2017/1371, attraverso il D.lgs. n. 75/2020.

Rientrano pertanto, ad oggi, tra tali fattispecie:

- art. 2 comma 1 per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti riferiti ad operazioni inesistenti per un importo superiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale;
- art. 2 comma 2-bis per la medesima condotta di cui al comma 1 per la quale siano indicati nella dichiarazione importi passivi fittizi per un importo inferiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale;
- art. 3 riferito per la dichiarazione fraudolenta mediante operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero con l'ausilio di documenti falsi o di altri strumenti fraudolenti che possano ostacolare l'accertamento e/o indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- art. 4 per la dichiarazione infedele (in danno degli interessi finanziari dell'UE);
- art. 5 per l'omessa dichiarazione (in danno degli interessi finanziari dell'UE);
- art. 8 per l'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti;
- art. 10 per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 10-*quater* per l'indebita compensazione (in danno degli interessi finanziari dell'UE);
- art. 11 per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, MRC Investments ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, oltre ad una breve esposizione delle principali possibili modalità di attuazione dei suddetti reati.

**(i) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, comma 1 e comma 2-bis)**

*"E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi".*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".*

Il reato punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), indica nelle relative dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi utilizzando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'inesistenza delle operazioni può essere totale o parziale e può essere di tipo oggettivo o

soggettivo. Sono inesistenti, quindi, non solo le operazioni del tutto mai poste in essere, ma anche quelle diverse in qualità e quantità e quelle poste in essere in favore di un soggetto diverso da quello che le sta utilizzando per fini dichiarativi.

Il reato si consuma con la presentazione delle dichiarazione fiscale che contiene elementi passivi inesistenti sulla base delle false fatture.

**(ii) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)**

*“1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

*a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;*

*b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a € 30.000,00.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.*

*3. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.*

Questa ipotesi di reato sussiste quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati nelle relative dichiarazioni attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi, crediti e ritenute fittizie. Il reato deve essere commesso compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. La mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali non costituiscono mezzi fraudolenti. Inoltre, fra i mezzi fraudolenti sono espressamente escluse le fatture false di cui all’art. 2.

Perché sussista il reato, quindi, è necessaria una condotta connotata dall’uso di artifici idonei ad ostacolare l’accertamento della falsità contabile e l’idoneità deve essere valutata in concreto.

**(iii) Dichiarazione infedele (art. 4 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)**

*“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*  
*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

*1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b”.*

Il reato prevede che, salvo che ricorrano i presupposti applicativi delle fattispecie di reato di cui agli artt. 2 e 3 del D.lgs. 74/2000, chiunque presenti dichiarazioni annuali riportanti ammontare attivi o passivi non rispondenti al vero, al fine di evadere imposte sul reddito o sul valore aggiunto, debba essere punito con la pena della reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi. È doveroso evidenziare che tale illecito assume rilevanza nella prospettiva della responsabilità dell'ente da reato ex D.lgs. 231/01 solo ed esclusivamente allorché l'illecito risulti in una frode IVA di natura transfrontaliera, e superi la soglia valoriale di € 10.000.000,00. La sanzione prevista a carico dell'ente può ammontare fino ad un massimo di trecento quote.

**(iv) Omessa dichiarazione (art. 5 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)**

*“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

*1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*

*2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.*

Il reato in questione punisce la condotta di chi, al fine di evadere l'imposta sul reddito o sul valore aggiunto, ometta di presentare una dichiarazione fiscale che risulti tenuto ad effettuare. È doveroso evidenziare che tale illecito assume rilevanza nella prospettiva della responsabilità dell'ente da reato *ex* D.lgs. 231/01 solo ed esclusivamente allorché l'illecito risulti in una frode IVA di natura transfrontaliera, e superi la soglia valoriale di € 10.000.000,00. La sanzione prevista a carico dell'ente può ammontare fino ad un massimo di quattrocento quote.

**(v) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1, comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)**

*"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

*2 -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".*

Questo reato è l'altra faccia della medaglia del reato previsto dall'art. 2 e punisce chi emette le fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il soggetto che emette la fattura per un'operazione totalmente, parzialmente, oggettivamente o soggettivamente inesistente, non è punito a titolo di concorso con chi utilizza la fattura stessa nelle proprie dichiarazioni, ma è perseguito autonomamente.

Inoltre, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente che la fattura falsa sia emessa, essendo irrilevante l'effettivo uso da parte del ricevente nelle proprie dichiarazioni fiscali.

La nozione di "altri documenti" va intesa come riferita a tutti i documenti a cui le norme tributarie attribuiscono valore probatorio di fatture, destinati ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale.

**(vi) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".*

Il reato punisce la distruzione dolosa della totalità o anche solo di parte delle scritture contabili della società, finalizzata a conseguire l'evasione di imposta dirette o sul valore

aggiunto, ovvero a consentire a terzi l'evasione. L'oggetto materiale della condotta può consistere nelle scritture contabili o in altri documenti la cui conservazione sia prevista come obbligatoria dalla legge. La condotta deve rivelarsi idonea a impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari dell'impresa. La sanzione prevista a carico dell'ente può ammontare fino ad un massimo di quattrocento quote.

**(vii) Indebita compensazione (art. 10-quater del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)**

*“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

*È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.*

La norma sanziona la condotta del soggetto che fruisca di compensazioni al medesimo non spettanti, così sottraendosi al pagamento di imposte ed omettendo di versare le somme dovute. È doveroso evidenziare che tale illecito assume rilevanza nella prospettiva della responsabilità dell'ente da reato *ex* D.lgs. 231/01 solo ed esclusivamente allorché l'illecito risulti in una frode IVA di natura transfrontaliera, e superi la soglia valoriale di € 10.000.000,00. La sanzione prevista a carico dell'ente può ammontare fino ad un massimo di quattrocento quote.

**(viii) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)**

*“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.*

La norma sanziona la condotta di chi compia atti dispositivi fraudolenti e di alienazione simulata di beni propri o altrui, al fine di ostacolare la riscossione erariale. È altresì sanzionata la condotta di chi esponga documentazione falsa al fine di ottenere un



trattamento vantaggioso in sede di transazione fiscale. Ambedue le condotte prevedono sanzioni più gravose allorché vengano superate determinate soglie valoriali.

## **Sezione II - ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001**

### **2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001**

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti che possono essere posti in essere dai dipendenti di MRC Investments e dai Destinatari del presente Modello.

Obiettivo di questa prima parte del paragrafo è indicare i presidi minimi dell'organizzazione aziendale volti a prevenire la commissione di ogni reato presupposto ai sensi del D.lgs. 231/01 e, più in generale, di ogni condotta contraria ai principi di cui al presente [Modello](#) organizzativo.

A tale fine tutti i Destinatari del presente Modello adottano regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Codice etico e dal Modello, onde prevenire il verificarsi di condotte illecite o negligenti dalle quali possa conseguire la responsabilità penale-amministrativa della Società.

Più specificamente, il presente paragrafo ha lo scopo di:

- a) indicare i **principi procedurali** che tutti i Destinatari del presente Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle funzioni aziendali, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Le procedure di dettaglio, frutto dell'implementazione nelle operazioni quotidiane e delle altre attività svolte nella Società, sono definite nei protocolli operativi e regolamenti interni adottati ad implementazione dei presidi indicati in questa parte del Modello.

Con riferimento alle aree di attività sensibili al rischio di Reati, la Società ha individuato i seguenti principi cardine (derivanti anche dal Codice Etico), che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai Reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su di un unico soggetto;

- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni ed i compiti attribuiti e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- divieto di intraprendere alcuna operazione significativa senza preventiva autorizzazione;
- regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette sensibili, cosicché:
  - i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
  - le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
  - siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
  - siano documentate le attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
  - esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
  - sia sempre e comunque garantita la salubrità dei luoghi ove il personale della Società svolge la propria attività;
  - sia garantita, quale interesse primario di MRC Investments, l'integrità fisica e la sicurezza delle condizioni di lavoro per tutti i soggetti afferenti alla Società;
  - sia garantito il rispetto del Codice dell'Ambiente e delle altre normative.

I principi e le procedure sopra descritte sono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali, con speciale riguardo a quelle risultate, a seguito di *Risk Analysis*, maggiormente sensibili.

I predetti principi costituiscono anche il riferimento sulla base del quale vengono redatte le procedure interne, in modo tale da costituire presidi idonei ad evitare la commissione di reati. Detti principi ispiratori debbono essere applicati anche nell'esercizio delle prassi operative consuetudinarie non normate da procedure o protocolli estesi per iscritto.

Quanto ai [Reati](#) in relazione ai quali, in sede di Analisi del Rischio, sia emerso un *Ipr* (Indice di Priorità del Rischio) di valore **basso**<sup>4</sup> i presidi giudicati idonei dal [CdA](#) di [MRC](#)

---

<sup>4</sup> Il riferimento è ai reati indicati nell'ultima parte del paragrafo 1.4, che rendicontra quanto espresso nella Tabella di *Risk Analysis*.

[Investments](#) sono le prescrizioni del [Codice Etico](#), che costituiscono per tutti i [Destinatari](#) del [Modello](#) lo *standard* di comportamento richiesto dalla Società nella conduzione della ogni propria attività.

Anche a tali categorie si applicano, in caso di adozione ed implementazione di procedure interne, le regole ed i principi delineati nel presente paragrafo.

Per quanto attiene alle altre categorie di [Reato](#)<sup>5</sup>, rispetto alle quali sono emersi valori di rischio “medio” o superiori, si provvede di seguito ad indicare gli ulteriori e specifici protocolli, preordinati a contrastarne il rischio di commissione.

### **2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione**

#### **Aree a rischio diretto**

- Partecipazione a procedure per l’ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della P.A.;
- Partecipazione a procedure di gara d’appalto ed ogni altra forma di rapporto commerciale e contrattuale con la Pubblica Amministrazione o società a partecipazione pubblica;
- Gestione di pratiche correlate alla concessione di crediti d’imposta, contributi, sovvenzioni, finanziamenti o qualsivoglia altra forma di beneficio di natura pubblica;
- Gestione del rapporto con Autorità pubbliche di controllo, quali, ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL.

#### **Aree a rischio strumentale**

- Ricerca, selezione ed assunzione del personale;
- Realizzazione di accordi di *partnership* con terzi soggetti per collaborazioni commerciali e, in generale, il ricorso ad attività di intermediazione finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti dei soggetti pubblici nazionali che prevedano rapporti con Autorità indipendenti e di vigilanza e altri organi di diritto pubblico, ovvero con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio;
- Gestione e predisposizione di offerte commerciali c.d. non standard che comportino profili di customizzazione;
- Attività di Marketing e di sponsorizzazione.

---

<sup>5</sup> Ossia quelle categorie di reati richiamate dal Decreto che sono risultate nella tabella complessiva di *Risk Analysis* della Società con un indice di priorità del rischio dal medio in su.

## Procedure applicate

Per questa categoria di reati è necessario ricordare il presidio fondamentale sui rapporti con soggetti esterni all'ente: in ogni caso la Società impone contrattualmente il rispetto delle leggi e dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo nonché nella *policy* anticorruzione del Gruppo Marcegaglia.

Tutte le operazioni riguardanti le suindicate attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure ed ai regolamenti aziendali rilevanti, nonché alle regole contenute nel presente [Modello Organizzativo](#).

Il sistema di organizzazione dell'attività di [MRC Investments](#) deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione dei ruoli, e in particolare, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. In tale prospettiva, deve essere sempre manifestato in modo chiaro agli esponenti della Pubblica Amministrazioni che dovessero interfacciarsi con la Società quali siano i soggetti interni che detengono specifici poteri di rappresentanza dell'ente e responsabilità.

Gli strumenti organizzativi della Società (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure ecc.) sono improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità dell'assetto dei poteri e delle responsabilità all'interno e all'esterno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli aziendali, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione dei flussi di comunicazione tra i diversi livelli e le diverse funzioni della Società.

I suddetti principi di carattere generale si applicano tanto ai dipendenti quanto ai collaboratori esterni di [MRC Investments](#). Questi ultimi, così come tutti i fornitori, non possono ricevere compensi suscettibili di valutazione economica, se non previa presentazione di una fattura trasparente e regolarmente formalizzata, ossia che contenga documenti idonei alla determinazione analitica del compenso dovuto, sempre parametrato all'attività prestata. Si evidenzia che, per la gestione delle attività afferenti a contabilità e fatturazione, [MRC Investments](#) è dotata di un ufficio interno all'uopo adibito, munito di elevate competenze nel settore.

Nel caso specifico dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e suoi esponenti, la Società si premura sempre di gestire ogni interlocuzione con la partecipazione di almeno due esponenti aziendali, al fine di prevenire la possibile verifica di atti corruttivi.

La Società prevede l'espresso **divieto** - a carico degli esponenti aziendali in via diretta, e, indirettamente, a carico dei collaboratori esterni e *partner* commerciali, di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del Decreto);

- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente propiziare la verifica;
- 3) ingenerare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con un Pubblico Ufficiale, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- 4) porre in essere qualsiasi condotta in genere di sistematico od occasionale favoritismo verso soggetti operanti nell'ambito della PA (Pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio).

È fatto **divieto**, in particolare, di:

- effettuare elargizioni consistenti in denaro o in qualsivoglia altra utilità economica a pubblici funzionari;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (consulenze, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- avviare ed intrattenere interlocuzioni o collaborazioni con mediatori o soggetti terzi i quali professino o millantino legami e/o rapporti con Pubblici Ufficiali o altri funzionari pubblici;
- distribuire omaggi o regalie a soggetti terzi esterni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore.
- presentare dichiarazioni non veritiere o falsare artatamente il possesso di requisiti non soddisfatti in concreto dalla Società al fine di conseguire licenze, autorizzazioni, provvedimenti positivi di qualsivoglia natura da parte della Pubblica Amministrazione;
- espletare una qualsiasi delle attività vietate, tramite interposte persone dirette ad influenzare oppure ad assicurare un vantaggio alla Società.

Al fine di garantire il rispetto dei suesposti presidi, sono altresì applicate le seguenti **regole di condotta**:

- 1) nessun tipo di pagamento può esser effettuato in denaro contante o in natura, salvo per importi dal valore estremamente contenuto ed in relazione ad esigenze pratiche di approvvigionamento di beni indispensabili ai fini dell'operatività aziendale;
- 2) la Società si impegna a rispettare ed a fare corretta applicazione delle procedure documentali ed organizzative previste ed applicate nell'ambito dei rapporti consulenziali, garantendo la massima collaborazione alle società/fornitori che erogano servizi in proprio favore, ai fini di ottimizzare la gestione degli aspetti documentali, amministrativi e contabili;
- 3) ogni incontro od interlocuzione con un Pubblico Ufficiale od altro funzionario pubblico che abbia natura economica, commerciale od autorizzativa viene adeguatamente supervisionato dalle funzioni competenti, con la partecipazione di almeno due esponenti aziendali;
- 4) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, licenze e concessioni devono contenere solo elementi e dichiarazioni assolutamente veritieri. A tal fine, ogni istanza in tal senso è opportunamente vagliata con il contributo di almeno due funzionari aziendali nonché con il supporto di consulenti terzi selezionati tra soggetti altamente specializzati ed affidabili;
- 5) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- 6) nel caso in cui la comunicazione alla Pubblica Amministrazione avvenga attraverso supporti informatici, l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile attraverso password e firma digitale;
- 7) ogni eventuale sovvenzione, contributo, finanziamento pubblico deve essere adeguatamente rendicontato a livello finanziario, e l'inerente documentazione deve essere archiviata e conservata. Ogni eventuale ritardo od irregolarità deve essere segnalato e sanato con la dovuta solerzia;
- 8) nel caso di attività di verifica e/o ispezione e/o controllo da parte di enti pubblici od Autorità pubbliche di Vigilanza, il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio interveniente non deve mai essere ricevuto da un singolo responsabile aziendale, ma è invece sempre prevista la compresenza, in sede di sopralluogo, del responsabile competente per l'attività soggetta a verifica e monitoraggio, o, comunque, di almeno un secondo responsabile aziendale. In caso di eventuale ispezione da parte di esponenti di Autorità Pubbliche di controllo e/o di vigilanza, la Società pone a carico di tutto il personale l'obbligo di garantire la massima collaborazione affinché le attività ispettive siano condotte senza ostacoli né ritardi. È pertanto fatto divieto di attuare qualsivoglia comportamento ostruttivo nei confronti di rappresentanti della PA intenti

a svolgere verifiche e/o controlli presso la struttura della Società. Sono salve le eventuali procedure di maggiore tutela che l'organizzazione ritenesse di applicare di volta in volta all'interno della propria struttura.

### **Presidi nel Rapporto con Fornitori e Partner Commerciali**

Nel caso specifico dei fornitori, *partner* commerciali e consulenti, la società si avvale sempre di procedure di controllo sull'esistenza giuridica del soggetto esterno e sulle sue principali caratteristiche, finalizzata a stabilire le regole e le responsabilità delle funzioni interne ed esternalizzate coinvolte nella procedura di inserimento dei fornitori ed in ogni variazione.

Le informazioni richieste all'atto dell'inserimento o della variazione del fornitore sono incrociate con gli ordini effettivamente ricevuti e con le altre informazioni pervenute dalla Funzione *Corporate* Acquisti che procede all'attività di registrazione amministrativa e contabile. Spetta quindi alla Funzione *Corporate* Acquisti procedere ad una verifica amministrativa per approvare l'inserimento del fornitore.

La Funzione *Corporate* Acquisti richiede ai Fornitori il rilascio di idonee certificazioni.

È quindi possibile la verifica di eventuali segnali d'allarme come di seguito indicati.

I c.d. segnali di allarme, ossia degli indici di mancata congruità quali – sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – possono essere l'inadeguatezza del capitale sociale del fornitore rispetto al bene/servizio reso, il sottodimensionamento della struttura aziendale del medesimo, cambiamenti di sede sociale o operativa, l'eccessiva differenza di prezzo rispetto a forniture consimili, l'eccezionalità dell'operazione economica, l'inadeguatezza o la lacunosità delle informazioni ricevute, *etc* (si vedano anche gli indici contenuti nelle indicazioni emanate dall'UIF, in materia di frode all'i.v.a. ed obblighi di antiriciclaggio).

La medesima procedura consente di censire e controllare ogni fornitore in modo informatizzato.

### **Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze al Consiglio di Amministrazione. L'[OdV](#) svolge altresì verifiche a campione sul procedimento di ricerca ed assunzione del personale.

#### **2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari**

##### **Aree di attività a rischio diretto**

- Area Amministrativa e Finanziaria;

## Aree di attività a rischio strumentale

- Gestione Acquisti e Vendite;
- Gestione Commerciale e Marketing.

## Premesse

Le attività di amministrazione, attività fiscale, controllo di gestione, finanza della Società sono gestite da Holding, sulla base del citato contratto di Corporate Services, (allegato e parte integrante del presente modello come definito nella Parte Generale e nelle premesse della presente Parte Speciale).

Detti processi, ancorché esternalizzati sono considerati a rischio per i Reati societari e quindi sono qui dettati i protocolli che devono essere rispettati dal personale della MRC Investments per quanto di propria competenza nonché dal personale afferente a Holding quando opera per conto di MRC Investments.

Il rischio di verifica di reati societari insiste, primariamente, nella fase di predisposizione e pubblicazione delle comunicazioni sociali, rispetto alle quali la Società impone al proprio personale l'adozione della massima serietà e trasparenza. Ai fini di curare le inerenti attività in piena osservanza delle disposizioni di legge, la Società si è munita di una struttura operativa adeguata e proporzionata rispetto alla gestione degli adempimenti richiesti, sia tramite personale interno che attraverso il supporto di professionisti e consulenti terzi, all'uopo incaricati. Le attività di rendicontazione e di primo monitoraggio dei dati contabili e le ulteriori informazioni rilevate in seguito alle valutazioni economiche inerenti all'operatività societaria sono affidate al personale interno. Gli aspetti tecnici strettamente correlati alla valutazione delle poste bilancistiche, alla predisposizione del bilancio ed agli adempimenti fiscali sono invece curate da primari studi di consulenza esterni, altamente qualificati, che operano per conto di [MRC Investments](#). Il bilancio è altresì sottoposto ai controlli effettuati dalla società di Revisione Legale, che predispone regolarmente le proprie relazioni al bilancio.

I summenzionati processi sono considerati una possibile fonte di rischio di commissione di [Reati](#) societari, sicché sono nel prosieguo indicati i protocolli che il personale interno e i consulenti terzi sono tenuti ad osservare a fini preventivi.

Tanto premesso, le specifiche attività che [MRC Investments](#), ha individuato al proprio interno come sensibili al rischio-reato, sono le seguenti:

- redazione e deposito del bilancio, della situazione patrimoniale e degli altri documenti contabili;
- collaborazione/supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di eventuali operazioni straordinarie;
- definizione delle condizioni contrattuali con terze parti di natura privata, curate dai vertici amministrativi (accordi con i singoli vettori locali, approvvigionamento DPI, gestione utenze, contrattazione afferente alla gestione dei magazzini, etc.);



- gestione dei flussi informativi infragruppo, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato di Gruppo;
- gestione dei rapporti e dei flussi informativi e documentali con società terze e consulenti.

Tra esse, concretamente, risulta più probabile la commissione dei reati di cui sopra nelle seguenti attività:

- rendicontazione dei dati contabili e degli importi afferenti alla fatturazione attiva e passiva;
- inserimento dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;
- attività di controllo sulla fatturazione e riconciliazione bancaria;
- corretta e puntuale predisposizione dei bilanci e coerente gestione della documentazione contabile e fiscale;
- rapporti e comunicazione di dati e documenti verso società terze e verso lo studio di consulenza terzo.

### **Procedure applicate**

Al fine di evitare la commissione dei reati societari devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole ed ai principi Generali già contenuti nella [Parte Generale](#) del presente [Modello](#) e nel [Codice Etico](#) adottato.

Quanto alle attività a rischio esternalizzate è stato stipulato un apposito contratto di Corporate Services, prima della sottoscrizione del quale è stato valutato come idoneo alla prevenzione dei Reati societari il Modello adottato dalla società *Provider*.

Inoltre, la Società impone che siano osservati i principi operativi di seguito delineati:

- l'Organo Amministrativo cura la predisposizione ed il mantenimento nel tempo di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, ciò anche al fine di rilevare tempestivamente eventuali campanelli d'allarme circa l'insorgenza di possibili crisi dell'impresa o della perdita della continuità aziendale. Nel caso tale evenienza dovesse verificarsi, l'Organo Amministrativo si attiva senza indugio ai fini dell'adozione e dell'attuazione del più adeguato strumento previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il contestuale recupero della continuità aziendale;
- il Revisore Legale verifica, a sua volta, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente risulti costantemente adeguato rispetto alla natura e alle dimensioni dell'impresa, allo scopo di rilevare tempestivamente avvisaglie di una possibile crisi dell'impresa o della perdita della continuità aziendale. Il medesimo, ove necessario, sollecita l'Organo Amministrativo ad attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione del più adeguato strumento previsto dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;

- la Società impone il rigoroso rispetto del principio di separazione delle funzioni nell'iter di fatturazione, che prevede una marcata differenziazione tra i soggetti che curano la fase di raccolta degli ordini e intrattengono il rapporto con il cliente, coloro che predispongono la documentazione contabile ed i responsabili che svolgono controlli amministrativi e contabili sulla regolarità e la coerenza delle fatture predisposte;
- la Società, per quanto di propria competenza, ha conferito l'incarico di fornire supporto negli aspetti gestionali, contabili ed amministrativi ad uno studio professionale esterno, munito di nozioni avanzate e specialistiche in materia di predisposizione della documentazione afferente al bilancio ed alla situazione patrimoniale. Il personale che, a qualunque titolo, concorre nella gestione degli aspetti contabili e opera nell'ambito delle comunicazioni sociali è regolarmente formato e competente nell'esecuzione delle proprie funzioni. Il livello formativo ricomprende i principi etici, le procedure, i presidi posti nel presente [Modello](#), gli elementi di contabilità e le regole di contabilità adottate;
- come sopra anticipato, il bilancio è predisposto con l'assistenza di uno studio professionale, condividendo ogni fase della formazione con il [Consiglio di Amministrazione](#) (CdA). Il bilancio civilistico, prima della sua approvazione, è sempre condiviso con i membri del [CdA](#) della Società, che lo hanno tempestivamente a propria disposizione;
- gli eventuali principi di *Corporate Governance* approvati dagli Organi Sociali di MRC Investments che rispecchiano le normative applicabili (in tema bancario, finanziario) e le *best practices* adottate;
- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo di gestione;
- le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- le norme interne inerenti l'uso ed il funzionamento del sistema informativo di MRC Investments in generale;
- I costi afferenti alla gestione del personale vengono puntualmente rendicontati in sede contabile. Gli aspetti inerenti alla valutazione ed alla erogazione delle buste paga vengono gestiti dalla Società con il supporto di uno studio esterno di consulenza del lavoro;
- Per quanto afferisce alla esposizione in bilancio degli effetti economici positivi per l'ente, derivanti da una sentenza resa all'esito di un giudizio tributario, la Società impone che gli stessi vengano conteggiati e valorizzati solo ed esclusivamente allorché la sentenza divenga definitiva e non più impugnabile;

- la Società monitora strettamente, a cura dell'ufficio interno adibito agli aspetti amministrativi e contabili, nonché tramite il supporto dei consulenti esterni, ogni scadenza prevista ai sensi di legge ai fini della pubblicazione delle comunicazioni sociali. Ogni eventuale ritardo od omissione viene prontamente segnalato, preso in carico e rimediato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società stessa;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da MRC Investments;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è inoltre fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo quote o

azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale stesso;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dell'incaricato della revisione legale dei conti;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile cui è soggetta la Società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

Inoltre si rendono necessari i seguenti presidi integrativi<sup>6</sup>:

- attivazione di un programma di formazione - informazione periodica del personale interessato sulle regole di *Corporate Governance* e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte al controllo della Società e l'OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*;
- trasmissione alle funzioni deputate al controllo della Società, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni degli Organi Sociali o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- formalizzazione di procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, scissioni, aggregazioni).

### **Procedure specifiche per aree sensibili**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole aree sensibili.

### **Presidi in materia di "Corruzione tra privati" e "Istigazione alla corruzione tra privati"**

Il Gruppo Marcegaglia ha adottato una specifica *Policy* anticorruzione, allegata al presente Modello, in ottica di costante miglioramento delle proprie attività poste a prevenzione dei rischi di corruzione e, più in generale, per la tutela della trasparenza. La *Policy* anticorruzione si ispira ai best standard esistenti (e.g. ISO 37001:2016).

Detta *Policy* rappresenta lo strumento principe che [MRC Investments](#) utilizza per

---

<sup>6</sup> Tali controlli dovranno essere nel tempo oggetto di revisione, aggiornamento, eventuale sostituzione in funzione dell'evolversi della normativa di settore, dell'ampliamento operativo di MRC Investments e dunque delle possibili altre aree di rischio che potranno individuarsi nel tempo.

contrastare i fenomeni corruttivi, anche nei rapporti tra enti privati.

In generale, la Società al fine di affrontare il rischio di corruzione tra privati, anche nella forma del tentativo, prevede:

- compartecipazione di più soggetti nell'attività prodromica all'instaurazione di un rapporto commerciale e segregazione delle afferenti funzioni (fase di trattativa, programmazione della produzione, stipulazione accordo);
- attuazione di studi e verifiche di fattibilità preliminari all'accordo commerciale, con assistenza tecnica da parte dell'area dedicata alla programmazione ed agli aspetti tecnici;
- instaurazione di rapporti con fornitori selezionati rigorosamente tra soggetti attendibili e consolidati, che garantiscano l'affidabilità ed il rispetto degli obblighi di natura contributiva, retributiva, assicurativa, previdenziale, tributaria e fiscale, oltre a garantire gli standard qualitativi delle materie prime e negli strumenti/macchinari di lavoro approvvigionati;
- la selezione dei fornitori deve seguire rigorosamente le procedure definite a tale scopo all'interno del Sistema di Gestione della Qualità certificato ai sensi della normativa internazionale ISO 9001;
- il divieto di consegnare o accettare somme di denaro o altre utilità economiche da rappresentanti commerciali afferenti ad imprese terze o da intermediari/agenti commerciali/promotori;
- il rapporto con agenti commerciali e promotori esterni deve essere improntato alla massima trasparenza e correttezza. Eventuali compensi conferiti a provvigione rispetto alle occasioni di collaborazione procurate dall'intermediario vengono regolarmente predeterminate a livello contrattuale e sono sempre proporzionate ai valori di mercato/compensi mediamente riconosciuti agli agenti;
- l'obbligo di disporre adeguati sistemi e controlli per il *reporting* delle interlocuzioni di natura commerciale;
- presenza di meccanismi di controllo dei pagamenti a più livelli autorizzativi;
- l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti in favore di terzi, garantito tramite l'utilizzo in via esclusiva di pagamenti in via telematica;
- puntuale rispetto delle limitazioni all'uso del contante previste ai sensi di legge e dalle prassi aziendali;
- verifica periodica circa la coerenza degli esborsi sostenuti con il valore di mercato di materie prime e/o servizi acquisitati o forniti da terze parti;
- il divieto di fornire omaggi e *benefit* privi di giustificativo a rappresentanti di imprese terze, intermediari od agenti;

- gestione e valutazione dei contratti di sponsorizzazione sono curate dal Presidente del CdA, con il supporto della funzione marketing;
- controllo dei flussi finanziari aziendali veicolati nell'ambito applicativo del contratto di *cash pooling*;
- controllo regolare della documentazione aziendale afferente ai rapporti di natura commerciale, con particolare riguardo delle fatture passive;
- programmazione ed organizzazione delle attività di ricerca e selezione del personale;
- controllo dei collaboratori esterni (agenti) e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento;
- la registrazione e la conservazione di tutte le spese sostenute per i clienti, in modo che possano essere successivamente oggetto di verifica;
- la formazione continua del personale sull'agire etico secondo i principi di cui al Codice etico.

#### **Predisposizione dei bilanci di esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione)**

Le suddette comunicazioni e/o documenti (per esempio bilanci d'esercizio, relazioni trimestrali e semestrali) devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (esempi: criteri seguiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, il fondo imposte e tasse ecc.);
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedano incontri e/o scambi di informazioni periodici con eventuali consulenti esterni, *outsourcer*, o soggetti già dipendenti di altra società del Gruppo che svolgano attività di gestione della contabilità di MRC Investments al fine di verificarne la regolare e costante professionalità nella tenuta della contabilità;
- è prevista almeno una riunione tra la società di revisione, il Sindaco Unico e l'OdV prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio.
- il bilancio è predisposto condividendo ogni fase della formazione con il Consiglio di Amministrazione (CdA). Il bilancio civilistico, prima della sua approvazione, è sempre condiviso con i membri del CdA che lo hanno sempre e tempestivamente a disposizione. Comunque, viene fornita al CdA, una bozza del bilancio, prima

della sua approvazione, sempre con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in parola;

- la società di revisione incaricata rende un giudizio sul bilancio nonché una lettera di attestazione o di manleva siglata dalla Funzione *Corporate* Amministrazione & Fiscale;
- è previsto lo svolgimento di uno o più incontri dell'OdV con un referente della Funzione interna *Corporate* Amministrazione & Fiscale. L'OdV, inoltre propizia i rapporti con il Sindaco Unico e la società di revisione.

## **Gestione delle operazioni societarie**

La gestione delle operazioni societarie è svolta in base a specifiche procedure aziendali che prevedono:

- la formalizzazione di controlli sul regolare funzionamento delle Assemblee in base allo Statuto della Società;
- controlli sulla trasmissione dei report gestionali economici e finanziari al Consiglio di Amministrazione, sui flussi finanziari, in base a quanto previsto dal sistema di controllo di gestione e dai relativi indicatori gestionali passibili anche di anomalie nel funzionamento delle regole di buon governo societario;
- programmi di informazione periodica degli amministratori, dei soggetti apicali o del personale afferente ad altre società del Gruppo, quando opera per conto di MRC Investments, sui reati in materia societaria, e relativi sistemi sanzionatori;
- controlli sul sistema di comunicazione anche esterno in cui si renda manifesto ai principali interlocutori di MRC Investments, che è stato adottato l'apposito modello 231/2001 per la prevenzione dei reati previsti dalla norma e che dunque venga fortemente enfatizzata l'eticità di MRC Investments;
- controlli sul sistema di comunicazione all'esterno delle deleghe e procure e verifica del loro rispetto, sui poteri autorizzativi, conflitti d'interesse e parti correlate;
- controlli sull'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo – contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- previsione di attività di riporto direttamente al Consiglio di Amministrazione.

## **Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza vigila sul rispetto delle procedure menzionate nel Modello in questa Parte Speciale, nonché il rispetto delle altre procedure operative eventualmente applicate.

L'[OdV](#) vigila, altresì, sull'osservanza delle procedure che regolano la gestione contabile e la predisposizione del bilancio, nonché su quella che disciplina gli aspetti anticorruzione.

### **2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari**

#### **Aree di attività a rischio**

Le attività di amministrazione, contabilità e finanza della Società sono le attività maggiormente sensibili alla realizzazione dei reati in esame. La società ha provveduto ad identificare le specifiche aree di rischio:

- Contabilità generale, predisposizione bilancio e altre comunicazioni sociali;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Fatturazione.

#### **Procedure per prevenire la commissione dei reati tributari**

Premesso che gli aspetti finanziari e societari sono presidiati facendo applicazione delle Procedure e delle verifiche attuate a livello di Gruppo Marcegaglia, anche tramite la supervisione della Holding di controllo.

La Società, pertanto, partendo dall'analisi delle fattispecie penali in questione, e dalle prime indicazioni dottrinali, ha individuato i possibili strumenti di prevenzione di tali illeciti.

La categoria dei Reati tributari direttamente o indirettamente interessa più processi aziendali.

Come esposto al Par. 1.6.4 della presente Parte Speciale del Modello organizzativo, con Legge 157/2019 di conversione del c.d. decreto fiscale n. 154/2019 sono stati inseriti alcuni reati tributari previsti e disciplinati dal D.lgs. 74/2000. Inoltre, sono state introdotte ulteriori fattispecie di reati tributari dal D.Lgs. 75/2020, normativa di recepimento della Direttiva PIF (Protezione degli Interessi Finanziari dell'Unione Europea).

Di seguito sono indicate le aree di attività a rischio, anche se svolte da Holding in forza del contratto di Corporate Service ed i relativi protocolli implementati dall'organizzazione a presidio degli illeciti presi qui in esame.

#### **Aree di attività a rischio**

##### **A) Amministrazione, contabilità, bilancio e adempimenti in materia societaria e tributaria**

- Gestione contabilità generale;



- Attività di verifica, comunicazione e conservazione delle operazioni con eventuali controparti estere;
- Controllo di gestione;
- Gestione della fatturazione, delle note di credito e della contabilizzazione (ciclo attivo);
- Gestione della contabilità fornitori e delle note di credito (ciclo passivo);
- Gestione dell'attività di chiusura e predisposizione del Bilancio d'esercizio, relazioni, comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative all'informativa economica, patrimoniale e finanziaria;
- predisposizione delle dichiarazioni fiscali e adempimenti fiscali, contributivi inclusi quelli dichiarativi e gestione delle informazioni fiscalmente rilevanti;
- Gestione delle attività e degli adempimenti in materia societaria;
- Rapporti con intermediari e consulenti;
- Profili fiscali delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni, ecc.);
- Processo di validazione e contabilizzazione di costi e/o spese che concorrono al riconoscimento di crediti di imposta;
- Eventuale adesione al regime collaborativo *ex* D.lgs. 128/2015 (cooperative compliance).

## Protocolli

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, MRC Investments S.r.l. ha implementato il seguente sistema di protocollo preventivo.

- Strutturazione organizzativa mirata alla segregazione di ruoli, compiti e responsabilità tra chi svolge l'attività, chi esegue il controllo e chi autorizza la stessa.
- Esistenza di una procedura che prevede il controllo incrociato tra i) fattura di acquisto/vendita di beni e servizi (e/o altri documenti di supporto), ii) ordine autorizzativo iii) prezzo applicato, iv) fornitura pervenuta/servizio prestato e v) destinatario del pagamento/accredito pervenuto.
- Esistenza di controlli sulla congruità e sull'accuratezza e correttezza della fattura ricevuta, preliminarmente alla registrazione della stessa in contabilità.
- Controllo periodico e a campione delle registrazioni contabili.
- Regolare tenuta ed aggiornamento dei registri contabili ai fini civilistici e fiscali a cura del professionista esterno incaricato.
- Formale richiesta ed approvazione per l'emissione delle note di credito.

- Esistenza di presidi che, in relazione alla documentazione contabile, assicurino la tracciabilità degli elementi informativi e delle relative fonti.
- Inclusione nelle norme di comportamento (ad esempio: Codice etico) adottate dall'impresa di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili. Ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse; ecc.
- Svolgimento di attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.).
- Imposizione di norme di comportamento adottate dall'impresa, con specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili. Ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse; ecc.
- Attività di verifica formali sui dati di bilancio (es. spunta il Bilancio di verifica con quanto riportato nel Bilancio d'esercizio in modo da verificare che non siano presenti scritture in contabilità non riportate in Bilancio o scritture inserite nel Bilancio e non registrate in contabilità).
- Formale definizione delle modalità di predisposizione, approvazione, trasmissione ai Soci ed agli Organi Sociali e conservazione della documentazione inerente atti e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- Sistema di *governance* tale per cui l'alienazione di beni societari prevede più livelli autorizzativi.
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere e dei principi normativi e statutari adottati, a porre in essere o a proporre all'Assemblea un'operazione ordinaria o straordinaria, a fronte della verifica preventiva, anche di fattibilità, da parte delle funzioni preposte ed in ogni caso del Responsabile Corporate legale di gruppo.
- Affidamento incarico a terzi, consulenti e intermediari sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e compensi stabiliti in linea con i prezzi di mercato dove ci siano prezzi di mercato.

## Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Controllo periodico sull'andamento della gestione contabile e finanziaria.
- Controllo a campione su di una fattura di acquisto/vendita, del relativo ordine

autorizzativo, del prezzo applicato, della fornitura pervenuta/servizio prestato e del destinatario del pagamento/accredito pervenuto.

- Controllo a campione sulla regolarità della gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo.
- Verifica sulla regolare e corretta tenuta della contabilità con controllo a campione.
- Verifica sull'approvazione del bilancio e disamina delle relative note integrative.
- Verifica a campione sugli incarichi affidati a terzi (consulenti) per la parte di contrattualistica e pagamento.
- Verifica periodica sulla gestione dei rapporti finanziari con società terze e sulle attività consulenziali e di supporto.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.
- Verifiche periodiche sulla corretta applicazione dei contratti di *Service* e relativi corrispettivi.

## **B) Gestione della tesoreria**

- Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari;
- Gestione degli incassi;
- Gestione dei pagamenti;
- Supporti informatici al servizio della Tesoreria;
- Gestione della cassa.

## **Protocolli**

In relazione alle attività sensibili sopra evidenziate, MRC Investments, ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo:

- Esistenza di segregazione di ruoli, compiti e responsabilità tra chi svolge l'attività, chi esegue il controllo e chi autorizza la stessa.
- Formale autorizzazione, da parte di adeguati livelli organizzativi e nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, per l'apertura dei conti bancari e postali, richiesta di linee di affidamento o decisioni di accensione di finanziamenti o qualsiasi altra operazione.
- Esistenza di regole formalizzate a disciplina del processo di gestione degli incassi.
- Verifiche per l'accettazione di eventuali incassi tramite il ricorso ad operazioni di triangolazione (pagamenti ricevuti da soggetti diversi dai reali beneficiari dei beni e servizi venduti dalla Società).
- Verifiche finalizzate ad accertarsi di non ricevere incassi da c/c di istituti di credito con sede in paradisi fiscali.
- Esistenza di regole formalizzate a disciplina del processo di gestione dei pagamenti.

- Formale autorizzazione al pagamento della fattura.
- Previsione di controlli preventivi specifici in merito alla gestione dei pagamenti, come ad esempio, la verifica della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e della regolarità dei pagamenti (con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni).
- Formale verifica di corretta compilazione del Modulo F24.
- Controllo nella predisposizione del Bilancio da parte di professionista terzo ed incaricato dei flussi informativi e verifica della completezza delle informazioni;
- Tracciabilità della documentazione relativa a costi e spese particolari che permettono l'ottenimento di crediti di imposta/agevolazioni fiscali in capo alla società.
- Formalizzazione di presidi a livello informatico (*password, firewall*, presidi di accesso alla Posta Elettronica Certificata), volti a impedire accessi e utilizzi fraudolenti od abusivi dei sistemi telematici e dei gestionali in uso al personale;
- Supporto di esperti in ambito IT per la gestione dei presidi informatici e la sicurezza degli accessi personali a sistemi di dati, *software* gestionali e strumenti di pagamento, garantendo la tracciabilità e l'autorizzazione delle operazioni effettuate.
- Autorizzazione del pagamento nel rispetto delle deleghe e procure in essere.
- Formale riconciliazione degli incassi e dei pagamenti.
- Esistenza di regole formalizzate per la gestione della cassa. In particolare:
  - a) previsione/formale definizione di livelli autorizzativi specifici, nell'ambito di ciascuna fase operativa del processo di gestione delle casse aziendali;
  - b) identificazione delle operazioni processabili per cassa;
  - c) conte fisiche e riconciliazioni periodiche;
  - d) autorizzazione delle persone incaricate di effettuare le operazioni per contanti.
- Formali attività di verifica sul rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti.

## Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Verifica dei poteri, delle deleghe e delle procure in essere, per l'apertura dei conti bancari e postali ecc.
- Controllo sul processo di gestione degli incassi e dei pagamenti.

- Controllo a campione sulla gestione di alcuni aspetti fiscali (compilazione modello F24, gestione crediti d'imposta, disamina su eventuali contestazioni dell'Agenzia delle Entrate.
- Incontro con l'organo deputato allo svolgimento del controllo fiscale.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

### **C) Ufficio Acquisti – Ufficio vendite**

- Ricerca, selezione e qualifica fornitori;
- Ricerca, selezione e qualifica clienti;
- Gestione acquisti di beni e servizi;
- Gestione servizi infragruppo.

### **Protocolli**

La Società ha adottato i seguenti protocolli preventivi:

- Informazione e formazione del proprio personale sui comportamenti che possano comportare illeciti tali da integrare i reati tributari.
- Esistenza di un processo di accreditamento dei fornitori e di valutazione dei criteri di selezione.
- Controlli in merito all'effettiva attività delle imprese fornitrici, sulla sostenibilità finanziaria dei fornitori e valutazione di eventuali segnali di allerta.
- Verifica automatica di completezza dell'anagrafica e di accuratezza del campo P.IVA da parte dei sistemi utilizzati per la registrazione delle anagrafiche fornitori.
- Svolgimento di indagini in merito alla residenza dei fornitori in paesi a fiscalità privilegiata (*ex black list*), nonché la loro attendibilità commerciale e professionale.
- Esistenza di un'anagrafica clienti con sistema di tracciabilità delle prestazioni svolte dalla Società.

### **Controlli OdV**

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Controllo a campione sul processo di accreditamento dei fornitori, della corretta registrazione dei dati forniti da imprese terze con cui MRC Investments collabora.
- Verifica a campione dell'esistenza di indagini in merito alla residenza dei fornitori in paesi a fiscalità privilegiata (*ex black list*), nonché la loro attendibilità commerciale e professionale.

- Verifica sul corretto mantenimento dell'anagrafica clienti.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

#### **D) Risorse Umane – funzione externalizzata a Holding**

- Gestione note spese
- Gestione *bonus*
- Gestione *stage* e prestazioni occasionali
- Gestione segnalazioni
- Gestione viaggi e trasferte

#### **Protocolli**

La Società ha adottato i seguenti protocolli preventivi:

- Informazione e formazione del personale sui comportamenti illeciti sanzionati e sull'applicazione del Modello 231, con particolare riferimento ai protocolli definiti per la prevenzione dei reati tributari.
- Presenza e funzionamento del sistema di tracciabilità e documentazione delle spese per viaggi e trasferte.
- Presenza e funzionamento del sistema di tracciabilità e documentazione delle note spese chieste a rimborso.
- Presenza e funzionamento di una procedura sulla richiesta di eventuali *bonus* e/o premi di produzione.
- Presenza e funzionamento di una procedura di accertamento dei contratti di prestazione d'opera occasionale.

#### **Controlli OdV**

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Verifica a campione sul pagamento di note spese, e richieste di rimborso di trasferte, con disamina della documentazione a supporto presentata dal personale.
- Verifica a campione sul processo di riconoscimento di eventuali *bonus*.
- Controllo sull'esistenza di contratti in caso di prestazione occasionali o *stage*.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

